



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. [REDACTED], all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al **16.1.2024**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 15.1.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **656/2023** R.G. Lav.

TRA

[REDACTED]
Rappresentato e difeso dall'avv. Susi e dall'avv. [REDACTED], giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma [REDACTED];

RICORRENTE

MIUR

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

Rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.;

OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente allega di aver prestato attività di docente per il Ministero convenuto con plurimi contratti a tempo determinato, finalizzati a sopperire alle carenze di organico, atteso che trattasi di incarichi relativi alla medesima attività, al medesimo istituto e alla medesima classe di concorso protrattisi per oltre 36 mesi. Evidenzia l'illegittimità di tali contratti e chiede, pertanto, il risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Costituendosi in giudizio l'amministrazione convenuta osserva che i contratti stipulati con la ricorrente attenevano a posti di organico di fatto in quanto soltanto per l'annualità 2020/21 era stata conferita una supplenza annuale su organico di diritto, mentre negli altri casi si trattava di posti la cui copertura era resa necessaria dalle oscillazioni della popolazione scolastica e

dunque da ragioni temporanee. Rileva che erano stati banditi vari concorsi per la stabilizzazione, alcuni dei quali non prevedevano neppure il possesso dell'abilitazione, per i quali la ricorrente non aveva proposto domanda sicché era a lei imputabile la mancata stabilizzazione. Peraltro, la ricorrente non avrebbe potuto in nessun caso aspirare alla stabilizzazione, atteso che non è in possesso dell'abilitazione essendo in valutazione il titolo di studio conseguito all'estero, tanto che è inserita con riserva nella graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con DDG del Ministero dell'Istruzione n. 85 del 2018. In subordine chiede la riduzione del risarcimento richiesto dalla ricorrente nella misura massima prevista.

La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Al fine di decidere la controversia è utile ricordare che nell'ambito della scuola le assunzioni di personale a tempo determinato possono avvenire o per sostituire personale temporaneamente assente per spezzoni di anno, o per coprire un servizio temporaneo fino alla fine dell'anno scolastico per assunzioni che si rendono necessarie in relazione all'organico di fatto ossia al personale che serve oltre a quello previsto nell'organico di diritto in base al numero delle classi costituite, o per supplenze annuali su posti liberi di organico di diritto da coprire in attesa che venga bandito il relativo concorso.

Ed infatti, l'art. 4 della legge 124/1999 stabilisce che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si

utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.”

La Corte di Giustizia Europea, esaminando di recente tali disposizioni speciali, ha modificato parzialmente le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza italiana in sede di legittimità sopra citata, ravvisando un possibile contrasto con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, contenente misure di prevenzione degli abusi. Ed infatti, con la sentenza Mascolo del 26.11.2014, dopo aver ribadito che la direttiva in esame si applica anche ai lavoratori del pubblico impiego (come peraltro già emergeva inequivocabilmente dalle pronunce CGUE Angelidaki, 23.4.2009, Adeneler, 4.7.2006), esaminata la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze previste dall'art. 4 della legge 124/1999 e dai relativi decreti di attuazione, ha statuito che “...La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul

lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato."

In particolare, la Corte di Giustizia ha stigmatizzato la circostanza che, pur essendo previsto in astratto che le supplenze annuali possano essere stipulate solo fino a che non venga coperto il posto con concorso pubblico, non prevedendosi alcun termine temporale per l'espletamento di tali concorsi per la copertura definitiva dei posti di organico di diritto, nei fatti la disposizione si traduce in un'autorizzazione alla reiterazione senza limiti di contratti a termine anche con la medesima persona, il che lede il disposto della clausola 5 sopra richiamata.

Diversa valutazione è stata fatta, al contrario, per l'assunzione di personale per adeguare l'organico di diritto alle fluttuazioni della popolazione scolastica e per fare fronte ad esigenze temporanee quali assenze giustificate di docenti nel corso dell'anno scolastico.

In particolare, la Corte di Giustizia ritiene al punto 92 della motivazione che "...A tale riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficino di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 31)." Al punto 94 la Corte prosegue "Inoltre, va rilevato che, come risulta, in particolare, dall'ordinanza di rinvio nella causa C 418/13, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da

garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari. 95 Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia.”

D'altronde, nel caso di assunzioni su organico di fatto, ossia tendenzialmente le assunzioni fino al 30 giugno, e di assunzioni brevi per spezzoni di anno scolastico, dovendo farsi fronte a esigenze di natura temporanea in relazione all'implementazione della popolazione scolastica o in relazione alle assenze del titolare di cattedra, emerge in modo palese la sussistenza di una specifica causale connotata dalla temporaneità, sicché non si tratta di assunzioni volte a soddisfare esigenze di natura permanente. La sussistenza di tali ragioni obiettive, anche in assenza di un limite massimo ai rinnovi, costituisce elemento sufficiente per ritenere rispettata la clausola 5 dell'accordo quadro.

A seguito di tale pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Successivamente a tale pronuncia nel mese di novembre sono state pubblicate una serie di sentenze della Suprema Corte di Cassazione (22552-22557 del 2016) che hanno fornito indicazioni sulle ricadute applicative delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale, ritenendo in sintesi che:

A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva

1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".

C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.

E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in

continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che la ricorrente è stata destinataria di una supplenza su organico di diritto soltanto nell'a.s. 2020/2021 per 12 mesi; nelle altre annualità ha stipulato i seguenti contratti:

22.9.2017-30.6.2018 (9 mesi e 8 giorni);
28.9.2018-30.6.2019 (9 mesi e 2 giorni);
13.9.2019-30.6.2020 (9 mesi e 17 giorni);
3.9.2021-30.6.2022 (9 mesi e 27 giorni);
9.9.2022-30.6.2023 (9 mesi e 21 giorni).

Si osserva che tutti i suddetti contratti (ivi compresa la supplenza annuale su posto vacante e disponibile di organico di diritto) sono stati stipulati per una cattedra di insegnamento nella medesima materia (lingua spagnola), per il medesimo carico orario (18 ore) presso il medesimo [REDACTED]

[REDACTED] Vi sono dunque tutti gli estremi per ritenere che le supplenze sia su organico di fatto che su organico di diritto siano state finalizzate a sopperire ad esigenze non temporanee ma permanenti di insegnamento per la cattedra assegnata alla [REDACTED] con conseguente illegittimità del termine apposto.

In astratto sussiste, dunque, il comportamento illegittimo dell'amministrazione convenuta con diritto della ricorrente al risarcimento del danno.

Eccepisce parte resistente che il danno generato dall'illegittima reiterazione di contratti a termine era stato in ogni caso cancellato dalle *chance* di partecipazione a concorsi banditi proprio per la stabilizzazione dei docenti precari cui la ricorrente non aveva affatto partecipato. Peraltro, evidenza che

la stabilizzazione era impedita dalla mancanza del titolo di abilitazione che era stato conseguito all'estero e che non era ancora stato riconosciuto dal Ministero, tanto che la ████████ avendo partecipato al concorso ordinario del 2018, era stata ammessa con riserva e come tale inserita nella graduatoria finale di merito.

Orbene, sul punto *“il principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557.*

17. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).

18. Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine; tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del «diritto vivente» (Cass. S.U. sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.

19. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso — (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) — è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

20. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta «chance» di stabilizzazione che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.

21. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016. 22. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine”. (Cass. 15240/2021 ripresa dalla più recente Cass. 27624/2023).

È stato anche affermato che le ipotesi in cui si è ritenuto che l'assunzione in ruolo fosse satisfattiva e idonea a reintegrare il danno derivante dall'abuso del contratto a termine sono *“accomunate dall'operare della successione dei contratti a*

termine come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell'esistenza (nell'ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l'immissione in ruolo, legati all'impiego a termine. 10. In sostanza, l'immissione in ruolo può qualificarsi come misura idonea e reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del contratto a termine soltanto se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa- effetto” (Cass. 15353/2020).

Dunque, *“l’efficacia sanante dell’assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020)” (Cass. 27624/2023).*

Orbene, nel caso di specie la stabilizzazione della ricorrente è, come affermato dallo stesso convenuto, preclusa dal mancato riconoscimento ad oggi del titolo di abilitazione conseguito all'estero, che avrebbe impedito la partecipazione a tutti i concorsi ordinari e per la stabilizzazione indicati in atti, laddove tra i requisiti si richiede non soltanto il titolo di studio e l'esperienza triennale come insegnanti, ma anche il titolo di abilitazione.

L'unico concorso in cui tale requisito era richiesto in alternativa (e non congiuntamente) al titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) d.lgs. 59/2017 all'epoca vigente è la procedura bandita nel 2020 (DDG 510 del 23.4.2020, doc. 3 fascicolo resistente), allorquando, peraltro, il danno comunitario non si era ancora determinato, in quanto soltanto con il contratto stipulato per l'anno scolastico 2020/2021 è stato superato il limite temporale dei 36 mesi, sicché, non essendoci all'epoca alcun danno, non può ritenersi che tale procedura potesse considerarsi ricollegabile alla successione illegittima di contratti a termine intervenuta successivamente e, dunque, idonea a risarcire in forma specifica il danno poi cagionato alla ricorrente.

Ne consegue la spettanza del risarcimento del danno.

Riguardo al *quantum* spettante, considerato che dopo il superamento del limite di 36 mesi i contratti impugnati si sono protratti per circa altri 2 anni in modo illegittimo, si ritiene congruo un risarcimento del danno pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di superamento del termine di 36 mesi (4.5.2021, dovendo considerare che nei primi tre contratti era maturato un periodo di assunzione a termine di 27 mesi e 27 giorni, con un residuo per arrivare a 36 mesi di 8 mesi e 3 giorni) al saldo.

Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna il MIUR a corrispondere [REDACTED] a titolo di risarcimento dei danni per illegittima apposizione del termine una somma pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 19.1.2024, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

IL GIUDICE

(dr. [REDACTED])
(atto sottoscritto digitalmente)